



A.S. 2144

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

PROPOSTE EMENDATIVE
CIA-AGRICOLTORI ITALIANI

A.S. 2144

Art. 26

Al primo periodo, dopo le parole «le imprese operanti nel settore» inserire le seguenti: «dell'agriturismo»

Relazione:

Il settore agrituristico è uno dei più drammaticamente colpiti dalle restrizioni e dalle conseguenze dell'emergenza pandemica. Un settore particolarmente strategico e vitale per il mantenimento del tessuto socio-economico delle aree interne e rurali del Paese. Per tali ragioni, si propone di ampliare la platea dei beneficiari della misura, includendo le imprese del settore agrituristico. Del resto, tale modifica sarebbe perfettamente in linea con la logica ispiratrice dell'intervento introdotto dall'articolo in esame, ovvero il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.

S.2144

Art.39

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.39

(Revisione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo le parole «il sostegno delle filiere agricole» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le aziende del comparto agrituristico,» e le parole «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «310 milioni di euro». Ai relativi oneri, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto legge.»

Relazione illustrativa

Il settore agrituristico è uno dei più drammaticamente colpiti dalle restrizioni e dalle conseguenze dell'emergenza pandemica. Un settore particolarmente strategico e vitale per il mantenimento del tessuto socio-economico delle aree interne e rurali del Paese.

Per tali ragioni, si propone una revisione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura” istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n.178 e rifinanziato dal presente decreto legge. Tale modifica, in particolare, mira ad includere tra i comparti/settori beneficiari del suddetto Fondo anche le aziende agrituristiche con una copertura finanziaria per l'intervento pari a 10 milioni di euro per il 2021.

A.S. 2144

Art. 39

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 39-bis
(sostegno alle imprese del settore agriturismo)»*

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore agriturismo particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia «Covid-19», sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche riconducibili alle attività di ristorazione e alloggio.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro del turismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto legge.»

Relazione:

Il settore agriturismo è uno dei più drammaticamente colpiti dalle restrizioni e dalle conseguenze dell'emergenza pandemica. Un settore particolarmente strategico e vitale per il mantenimento del tessuto socio-economico delle aree interne e rurali del Paese. Per tali ragioni, si propone l'istituzione di un Fondo ad hoc destinato a sostenere le perdite riconducibili alle attività di alloggio e ristorazione delle aziende agrituristiche. Tale perdite, infatti, non risultano sostenute attraverso gli altri strumenti di sostegno introdotti dal presente decreto legge, ivi incluso il contributo a Fondo perduto in favore degli operatori economici di cui all'articolo 1.

A.S. 2144

Art. 39

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 39-bis
(incremento del Fondo filiere minori)*

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto legge.»

Relazione:

Con la proposta si intende rifinanziare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178 istituito per la tutela delle così dette filiere minori, ovvero per il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio. Tale incremento di risorse si rende necessario al fine di rilanciare una serie di filiere particolarmente strategiche per le aree rurali del paese e che rischiano di essere particolarmente penalizzate dall'emergenza pandemica.

A.S. 2144

Art. 39

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 39-bis
(compensazione IVA zootecnia)*

1. *All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, il comma 39 è sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'annualità 2021, in misura non superiore al 10 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 70 milioni di euro annui».*
2. *Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto legge.»*

Relazione:

Le restrizioni sanitarie introdotte per fronteggiare l'emergenza pandemica nel canale HORECA hanno penalizzato in modo particolare le produzioni del settore zootecnico Made in Italy. A tale scopo, per rilanciare tale comparto con la proposta si vuole provvedere all'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore al 10 per cento ed esclusivamente per l'annualità 2021.

A.S. 2144

Art. 39

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 39-bis
(Rifinanziamento del Fondo agrumicolo)*

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre, n. 205, le parole « e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: « di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021».
2. Ai relativi oneri del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto legge.»

Relazione:

Con la proposta si intende lato rifinanziare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre, n. 205 istituito per favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo. Il rifinanziamento, pari a 5 milioni di euro per il 2021, è finalizzato a fronteggiare le perdite economiche derivanti sia dall'emergenza pandemica sia dall'instabilità climatica che ha penalizzato alcune importanti produzioni del comparto come, ad esempio, le clementine.

A.S. 2144

Art. 39

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«Art. 39-bis
(Sostegno produttori fiori recisi)*

5. Al fine di sostenere la ripresa del settore florovivaistico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia «Covid-19» in seguito alle restrizioni introdotte nelle attività di organizzazione di eventi e cerimonie, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche nel comparto dei fiori e fronde freschi recisi.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto legge.»

Relazione:

Il settore florovivaistico è uno dei più drammaticamente colpiti dalle restrizioni e dalle conseguenze dell'emergenza pandemica riguardanti, in particolare, la sospensione di tutte le iniziative riconducibili agli eventi e alle cerimonie. Tali restrizioni, infatti, hanno finito per penalizzare le produzioni fresche di fiori recisi che, per la loro natura reperibile sono finite al macero nella stragrande maggior parte dei casi durante gli ultimi due anni. Per tali ragioni, si propone l'istituzione di un Fondo ad hoc destinato a sostenere tali perdite reddituali.

A.S. 2144

Art. 19

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al primo comma, dopo le parole «gennaio» sono inserite le seguenti: «febbraio e marzo 2021»*
- b) *Il secondo comma è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 401 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 301 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto legge.»*

Relazione:

Con la proposta di emendamento si intende estendere lo strumento dell'esonero contributivo di cui all'articolo 19 anche ai mesi di febbraio e marzo.

A.S. 2144

Art. 30

Dopo il comma 11 inserire il seguente: «11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 679, della Legge n. 160 del 2019 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.»

Relazione

L'emendamento che si propone ha l'obiettivo di procrastinare al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 679 della legge n. 160 del 2019 in base al quale *“Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.”*

Tale disposizione, entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, ha posto un obbligo che condiziona il diritto alla detrazione per tutti gli oneri per cui è prevista la detrazione del 19% indicati all'art.15 del TUIR e in altre disposizioni, rendendo obbligatorio l'utilizzo di un metodo di pagamento tracciabile.

Pur in presenza di tale obbligo molti contribuenti hanno inconsapevolmente effettuato pagamenti in contanti. Si tratta ed in particolare di quelli appartenenti alle fasce più deboli del paese che per ragioni anagrafiche e culturali sono meno abituati all'utilizzo della moneta elettronica.

Per evitare una ingiusta penalizzazione di tali contribuenti, fortemente condizionati dall'emergenza COVID e danneggiati anche da una insufficiente informazione, si propone di derogare limitatamente al 2020 alla applicazione della disposizione sull'obbligo di pagamenti tracciati che li priverebbe del diritto alla detrazione.

A.S. 2144

Art. 30

Dopo il comma 11 inserire il seguente: «11-bis. Al comma 5, dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n.116, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite con "1° gennaio 2022»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa si pone l'obiettivo di introdurre un breve periodo transitorio all'operatività del nuovo D. Lgs n.116/20 che ha modificato il D.L. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento al tema delle definizioni dei rifiuti urbani.

La nuova definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter), comma 1, dell'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 (TUA), punto 2 ha introdotto una assimilazione a livello nazionale, facendo venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

In particolare, l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 prevede che rientrano tra i rifiuti urbani "i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies" al D.L. n. 152/2006; per le attività non incluse in tale ultimo allegato, i rifiuti devono essere conferiti fuori del servizio pubblico e quindi a soggetti privati.

A seguito di tale modifica alcuni Comuni hanno interrotto il servizio di raccolta dei rifiuti lasciando agli operatori uno stretto margine di tempo per riorganizzarne la propria gestione creando forti criticità soprattutto per alcune attività agricole, come ad esempio l'agriturismo e la vendita diretta di prodotti agricoli.

Da qui la necessità di prevedere normativamente un periodo transitorio di applicazione della norma in questione onde evitare aggravii sia in termini burocratici che economici per quei settori che, fino all'entrata in vigore della norma sovraesposta, producevano rifiuti classificati come assimilati per tipologia e qualità a quelli urbani.

L'emendamento proposto non comporta oneri a carico dello Stato anzi consentirebbe ai Comuni di recuperare maggior gettito dal versamento della TARI da parte di quelle attività che diversamente dovrebbero risolversi ad operatori privati per lo smaltimento dei propri rifiuti.